



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 28
in data 05-09-2024

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale **Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica**

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

L'anno duemilaventiquattro, addì cinque del mese di settembre alle ore 20:30 previa l'osservanza per la convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio, si sono riuniti a seduta, presso la sede istituzionale del Comune, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

TOSI FABIO
SOVRANI FRANCESCO
BUZZONI ROBERTO
GUERCI CHIARA
MARI LAURA
COLETTA MARCO
BIGONI DEBORA
BERTELLI RENATO
ZIRONI ANDREA
MANZOLI ROBERTO
FEDOZZI CLAUDIO
GIAQUINTO ALESSANDRA
BRINA MARVENO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere

Presenti	Assenti
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	

Assiste alla seduta il Dr.PAPARELLA FRANCESCO, Vice Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BERTELLI RENATO, nella sua qualità di Presidente del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

MARI LAURA
COLETTA MARCO
BRINA MARVENO

Si dà atto che è presente il Consigliere Zironi Andrea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che disciplina la potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia tributaria;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/05/2020 è stato approvato il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTA la Legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale;

VISTI, in particolare, gli articoli 4 e 17, comma 1, lettera b), recanti, rispettivamente, i principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e l'applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio;

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 – "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024;

VISTO l'articolo 1, della Legge 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 219/2023, che:

- al comma 1, precisa che le disposizioni recate dallo Statuto "costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario";
- al comma 3, dispone che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge;
- al comma 3-bis disciplina gli obblighi di adeguamento delle amministrazioni distinguendo tra amministrazioni centrali e enti territoriali con riferimento alle innovazioni di maggior impatto sui diritti dei contribuenti: la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria; la tutela dell'affidamento; il divieto di bis in idem; il principio di proporzionalità; l'autotutela. In base a tale distinzione, le amministrazioni statali "osservano le disposizioni" dello Statuto sulle materie citate, mentre le stesse disposizioni "valgono come principi per le regioni e per gli enti locali, che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie";
- al comma 3-ter dispone che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

VISTA la nota di approfondimento "Nuovo Statuto dei diritti del contribuente" del 5 febbraio 2024, redatta da IFEL, la fondazione scientifica di ANCI;

VISTO lo schema di regolamento di applicazione del nuovo Statuto dei diritti del contribuente predisposto da IFEL e pubblicato in data 21 febbraio 2024;

RITENUTO opportuno intervenire sul regolamento generale delle entrate tributarie adeguandolo alle modifiche operate dai decreti legislativi emanati in attuazione alla delega fiscale, di cui alla Legge n. 111/2023, con particolare riferimento alla riforma dello Statuto dei diritti del contribuente e a quella operata alle disposizioni in materia di processo tributario, segnalando in particolare i seguenti interventi:

- abrogazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente soppressione del reclamo-mediazione a decorrere dal 4 gennaio 2024;
- sostituzione dell'art. 11 della Legge n. 212/2000, con la riformulazione dell'istituto dell'interpello;

- introduzione degli artt. 10-quater e 10-quinquies all'interno del richiamato Statuto dei diritti del contribuente, recanti, rispettivamente, l'autotutela obbligatoria e l'autotutela facoltativa, e contestuale abolizione dell'art. 2-quater del D.Lgs. n. 594/1994 e D.M. n. 37/1997 (norme in materia di esercizio dell'autotutela);
- inserimento dell'art. 6-bis nella Legge n. 212/2000, avente ad oggetto "principio del contraddittorio", con obbligo di attivazione di detto istituto, a pena di nullità, per gli atti emessi a decorrere dal 1 Maggio 2024;

RAVVISATA l'esigenza di procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento generale delle entrate tributarie, adeguato alle innovazioni di maggior impatto sui diritti dei contribuenti di cui al D.Lgs. 219/2023;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione è facoltativo per gli Enti Locali e che non si ritiene di introdurlo e disciplinarlo nel nuovo Regolamento summenzionato, in quanto gli obiettivi di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione si intendono raggiunti con l'attivazione dell'istituto del contraddittorio preventivo;

VISTO l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che:

- il termine per deliberare l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 Dicembre 2023 (GU serie generale n. 303 del 30/12/2023) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato differito al 15 Marzo 2024;

RITENUTO che il regolamento summenzionato non soggiaccia al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale;

CONSIDERATO che il nuovo regolamento non comporta alcun effetto sulle previsioni di bilancio, sicché non si rende necessario apportare alcuna modifica alle poste iscritte nello stesso;

VISTO l'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Entrate competente per materia, in merito all'istruttoria dichiara:

- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica;
- che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO 2024/2026 approvato con Deliberazione di G.C. n. 33 del 15/04/2024;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 14 del 12/07/2024 – Prot. n. 15629 del 12/07/2024 - espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L. come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTI il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Settore Entrate ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze e Personale attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITA l'illustrazione della Responsabile del Settore Entrate, D.ssa Ottavia Tagliatti, conservata agli atti su nastro magnetico nel suo contenuto integrale. Essa sarà trascritta in apposito verbale, il quale verrà messo a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza consiliare, come previsto dall'art. 28 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, nella quale sarà sottoposto ad approvazione;

PRESENTI n. 13 Consiglieri;

CON VOTI favorevoli 9, astenuti 4 (Manzoli, Fedozzi, Giaquinto, Brina), contrari 0, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di approvare il nuovo "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali del Comune di Fiscaglia" di cui all'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di abrogare il precedente "Regolamento generale delle entrate tributarie" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22/05/2020;
3. Di incaricare il Responsabile del Settore Entrate a espletare tutti gli adempimenti utili per l'efficacia del presente provvedimento, ivi compreso il suo invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, come previsto dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;

DELIBERA altresì

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: Consiglieri presenti n. 13 – voti favorevoli 9, astenuti 3 (Manzoli, Fedozzi, Giaquinto), contrari 1 (Brina), espressi nelle forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, considerando che lo stesso contiene disposizioni incidenti sull'attività di accertamento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
BERTELLI RENATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Vice Segretario Comunale
Dr. PAPARELLA FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Ufficio: ENTRATE
Data: 22-05-2024
Numero.: 20

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49/C.1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime **PARERE FAVOREVOLE***

*Perla motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TAGLIATTI OTTAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Ufficio ...: ENTRATE
Data: 22-05-2024
Numero.: 20

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli articoli 49, 147/C.1 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alla regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GUIETTI ROBERTA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI FISCAGLIA

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 28
in data 05-09-2024

DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1003.

Comune di Fiscaglia li 13-09-2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa